GARA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME NATURALE E RICICLATA, AI SENSI ART. 10 DPR 101/2002

ALLEGATO 2 – SCHEMA DI CONVENZIONE

INDICE

SCHEMA DI CONVENZIONE

Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati
Articolo 2 Definizioni
Articolo 3 Norme regolatrici e disciplina applicabile
Articolo 4 Oggetto
Articolo 5 Durata
Articolo 6 Utilizzazione della Convenzione
Articolo 7 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
Articolo 8 Obbligazioni specifiche del fornitore
Articolo 9 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Articolo 10 Campionatura
Articolo 11 Modalità e termini di esecuzione della fornitura
Articolo 12 Servizi connessi
Articolo 13 Corrispettivi
Articolo 14 Fatturazione e pagamenti
Articolo 15 Trasparenza
Articolo 16 Penali
Articolo 17 Cauzione definitiva
Articolo 18 Proprietà dei prodotti
Articolo 19 Riservatezza
Articolo 20 Risoluzione
Articolo 21 Recesso
Articolo 22 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
Articolo 23 Subappalto
Articolo 24 Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti
Articolo 25 Brevetti industriali e diritti d'autore
Articolo 26 Responsabile della fornitura
Articolo 27 Aggiornamento tecnologico
Articolo 28 Foro competente
Articolo 29 Trattamento dei dati, consenso al trattamento
Articolo 30 Oneri fiscali e spese contrattuali
Articolo 31 Ulteriore condizione risolutiva espressa
Articolo 32 Clausola finale

CONVENZIONE

PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME

TRA

Il Servizio Provveditorato della Regione Autonoma della Sardegna (di seguito nominato, per brevità, anche "Regione"), con sede legale in Cagliari, viale Trieste 186, in persona del Dirigente, dott.ssa Maria Luisa Boi

E

___, con sede legale in _____, via _____, capitale sociale _____(____), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA_____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante Dott. _____, nominato con atto _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "fornitore");

OPPURE

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, dott. _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "fornitore")

PREMESSO

a) che nell'ambito della predetta gara, il Servizio Provveditorato della Regione Autonoma della Sardegna svolge le funzioni di centrale di committenza ed opera nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2007);

b) che, ai sensi del comma 4 dell'art. 9 citato, il Servizio Provveditorato può stipulare convenzioni quadro per l'approvvigionamento di beni e servizi ad elevata standardizzabilità, con le quali l'operatore economico prescelto (fornitore) si impegna ad eseguire, ai prezzi e alle condizioni previste nelle convenzioni stesse, contratti attuativi conclusi a seguito della ricezione di ordinativi di fornitura emessi dalle singole Amministrazioni o Enti di cui al comma 3 del medesimo articolo;

c) che il Servizio Provveditorato (di seguito, per brevità, anche "Regione") nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha individuato il fornitore, mediante una gara telematica di cui al "Bando di abilitazione a gare telematiche, ai sensi art. 9 D.P.R. n. 101/2002, per l'acquisto di materiale cancelleria e carta" pubblicato sulla GUUE/S 220 in data 18 novembre 2006 ed all'avviso di gara inviato alla GUUE in data 5/06/2007;

d) che il fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e a prestare i servizi oggetto della presente convenzione ed eseguire gli ordinativi di fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

e) che l'obbligo del fornitore di prestare quanto oggetto della presente convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;

f) che i singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni ed il fornitore, attraverso l'emissione di ordinativi di fornitura;

g) che il fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente convenzione e dai suoi allegati, nonché dal bando di abilitazione, dall'avviso di gara e da tutta la documentazione di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

h) che il fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

i) che il fornitore ha prestato la cauzione definitiva per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo aggiudicato, come stabilito nel disciplinare di gara, nonché ha stipulato una adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile. Tali documenti, anche se non materialmente allegati alla presente convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

j) che la presente convenzione non è fonte di obbligazione per la regione nei confronti del fornitore, contenendo in ogni caso le condizioni generali delle prestazioni richieste dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi ordinativi di fornitura i quali obbligano le stesse nei limiti ivi previsti.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della convenzione, anche se non materialmente allegati, il capitolato tecnico, l'offerta tecnica e l'offerta economica del fornitore.

Articolo 2

Definizioni

1. Nell'ambito della convenzione si intende per:

   a) **convenzione:** il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

   b) **fornitore**: l'impresa o il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli ordinativi di fornitura;

   c) **giorno lavorativo**: il giorno della settimana dal lunedì al venerdì ad esclusione delle festività;

   d) **importo massimo spendibile della Convenzione:** l'importo di aggiudicazione;

   e) **ordinativo di fornitura (contratto)**: è il documento con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquisire le prestazioni, oggetto della convenzione, impegnando il fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;

   f) **richiesta di approvvigionamento (ordine)**: nell'ambito dell'ordinativo di fornitura è il documento con il quale le Amministrazioni comunicano al fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo di consegna;

   g) **servizi connessi:** tutti i servizi compresi nella fornitura, secondo quanto stabilito nel capitolato tecnico, nella presente convenzione ed in tutta la documentazione di gara;

   h) **unità/punto ordinante**: gli uffici e, per essi, le persone fisiche delle Amministrazioni abilitate ad effettuare gli ordinativi di fornitura e le richieste di approvvigionamento, e che verranno da ciascuna Amministrazione indicati;

   i) **sito**: lo spazio web sul portale www.sardegnacat.it, dedicato e gestito dalla Regione, contenente un'area riservata alle convenzioni stipulate.

2. Le espressioni riportate negli allegati al presente atto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole della convenzione disponga diversamente.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi, oggetto della presente convenzione, e degli ordinativi di fornitura è regolata nell'ordine:

   a) dal presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il fornitore relativamente alle attività ed alle prestazioni contrattuali;

   b) dal regolamento per l'utilizzo del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della Regione Autonoma della Sardegna, riportato sul sito, di cui il fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non sia materialmente allegato, fa parte del presente atto;

   c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. Le clausole della convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere la convenzione in essere.

Articolo 4
Oggetto

1. La convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di esecuzione e conclusione del contratto di fornitura di cui al capitolato tecnico, nonché la prestazione dei servizi connessi.
2. Con la stipula della convenzione, il fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni contraenti a fornire i prodotti, oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al capitolato tecnico e al disciplinare di gara, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni contraenti con gli ordinativi di fornitura e successive richieste di approvvigionamento, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile pari a €_____,
3. Con l'emissione dell'ordinativo di fornitura le Amministrazioni contraenti danno origine ad un contratto per la fornitura di carta in risme di durata biennale dalla data di emissione dello stesso. Il quantitativo indicato nell'ordinativo di fornitura è impegnativo per le singole Amministrazioni, fermo restando che esse, possono, comunque, richiedere al fornitore una riduzione o un aumento del quantitativo stesso pari al 20%, alle stesse condizioni.
4. La presente convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni. Pertanto nei confronti del fornitore l'obbligazione sorge per ciascuna amministrazione solo a seguito dell'emissione degli ordinativi di fornitura.
5. La Regione si riserva la facoltà di richiedere al fornitore, nel periodo di efficacia della presente convenzione, una riduzione o un aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della presente convenzione, anche eventualmente prorogato, l'importo massimo spendibile sia esaurito, la Regione potrà chiedere al fornitore di incrementare il quantitativo massimo stabilito, alle stesse condizioni, sino a concorrenza del limite di due quinti, in conformità a quanto previsto dall'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.

Articolo 5
Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, la presente convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere prorogata, su comunicazione scritta della Regione, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile, di cui al precedente articolo 4, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente atto.

Articolo 6

Utilizzazione della convenzione

1. Le Amministrazioni utilizzano la convenzione, previa registrazione al sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della Regione Autonoma della Sardegna, mediante l'emissione di ordinativi di fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al fornitore; il fornitore dovrà comunicarne la ricezione con le modalità di cui al successivo art. 11.
2. E' a carico del fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la convenzione; qualora il fornitore dia esecuzione ad ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati, le forniture oggetto di tali ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della convenzione stessa.

Articolo 7

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. La carta da fornire deve essere confezionata in risme da 500 fogli, in scatole da 5 risme ciascuna. La carta naturale deve essere fornita con le caratteristiche stabilite entro i valori di tolleranza consentiti, riportate nel paragrafo 3 del capitolato tecnico; può essere fornita sia in formato UNI DIN A4 in risme o in pallets/bancali (composti da _____ risme) che in formato UNI DIN A3, sempre in risme o in pallets/bancali (composti da _____ risme). La carta naturale in formato UNI DIN A4 può essere fornita, altresì, in carico completo (composto da _____risme). La carta riciclata deve essere fornita con le caratteristiche stabilite entro i valori di tolleranza consentiti, riportate nel paragrafo 4 del capitolato tecnico; può essere fornita esclusivamente in formato UNI DIN A4, sia in risme che in pallets/bancali (composti da _____ risme).
2. Per le singole richieste di approvvigionamento le Amministrazioni possono scegliere, nel rispetto dei seguenti quantitativi minimi, tra le differenti modalità previste.

   Per la carta naturale in formato UNI DIN A4:

   - se è richiesta la consegna di un carico completo, intendendo per carico completo un ordine con il quale l'Amministrazione dà l'incarico per un veicolo di trasporto completo composto da ____ pallets/bancali;
   - se è richiesta la consegna di risme in pallet/bancale (composto da _____ risme), la quantità minima è di 1 pallet/bancale A4;
   - se è richiesta la consegna in risme, la quantità minima è di 100 risme.

   Per la carta naturale in formato UNI DIN A3:

   - se è richiesta la consegna di risme in pallet/bancale (composto da _____ risme), la quantità minima è di 1 pallet/bancale A3;
   - se è richiesta la consegna in risme, la quantità minima è di 50 risme.

   Per la carta riciclata in formato UNI DIN A4:

   - se è richiesta la consegna di risme in pallet/bancale (composto da _____ risme), la quantità minima è di 1 pallet/bancale A4;
   - se è richiesta la consegna in risme, la quantità minima è di 100 risme.

Possono essere effettuate richieste di approvvigionamento contenenti l'indicazione di un quantitativo di carta in formato UNI DIN A4 naturale e riciclata, il cui totale sia non inferiore a 100 risme ed il fornitore è tenuto a darne esecuzione.

Possono essere effettuate richieste di approvvigionamento contenenti l'indicazione di un quantitativo di carta naturale in formato UNI DIN A3 inferiore a 50 risme ed il fornitore è tenuto a darne esecuzione solo se tale quantitativo è abbinato ad un ordine di carta in formato A4 uguale o superiore a 100 risme.

3. Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della convenzione, nonché ad ogni attività che si renda necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
4. Il fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella convenzione e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto della convenzione medesima e/o dei singoli ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione contraente può risolvere unicamente il proprio ordinativo di fornitura..
5. Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel disciplinare di gara, nel capitolato tecnico, nell'offerta presentata dal fornitore e in ogni altro atto di gara. Resta inteso che il fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della convenzione.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni indicate, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della convenzione, restano ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi ulteriori, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni assumendosene ogni relativa alea.
7. Il fornitore si impegna espressamente a tenere indenni le Amministrazioni contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
8. Le attività contrattuali eseguite presso i locali delle Amministrazioni contraenti non devono interferire con il normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse.
9. Il fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse risultare più onerosa in connessione con le attività svolte dalle Amministrazioni contraenti.
10. Il fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere negli uffici delle Amministrazioni contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza, fermo restando che è cura ed onere del fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

11. Il fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni contraenti di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordinativi di fornitura, ivi comprese le verifiche sulla corrispondenza tra i prodotti consegnati alle singole Amministrazioni ed i campioni di cui al successivo art. 10, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

12. Resta espressamente inteso che la regione può essere considerata responsabile nei confronti del fornitore solo ed esclusivamente per l'emissione di eventuali propri ordinativi di fornitura, e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni. Inoltre, ogni Amministrazione contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dai propri ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.

Articolo 8
Obbligazioni specifiche del fornitore

1. Il fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della convenzione, a:

   a) fornire i beni oggetto della convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella convenzione, negli allegati e nella documentazione di gara;

   b) a tenere indenne le Amministrazioni contraenti dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

   c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella convenzione e negli ordinativi di fornitura ed, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

   d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della convenzione e degli ordinativi di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

2. Il fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura dei beni e la prestazione dei servizi oggetto della convenzione in tutti i luoghi indicati negli ordinativi e nelle successive richieste di approvvigionamento emesse da ciascuna Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto nella convenzione e fermo restando che le forniture ed i servizi devono essere eseguiti con continuità, anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell'Amministrazione.

3. Il fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Regione, in formato cartaceo ed elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture e dei servizi prestati, secondo quanto previsto al successivo art. 12.

4. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella convenzione e nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, la convenzione e/o i singoli ordinativi di fornitura possono risolversi di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r.

Articolo 9

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi, quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di stipula della presente convenzione, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano il fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente convenzione.
5. Il fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi, di cui ai precedenti commi del presente articolo, anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della convenzione.

Articolo 10

Campionatura

1. I campioni, presentati in sede di gara, rimangono presso gli uffici della Regione per tutta la durata della convenzione e per tutta la durata dei singoli ordinativi di fornitura, emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.
2. Le Amministrazioni contraenti possono verificare, in qualsiasi momento, la corrispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di gara.

Articolo 11

Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. In considerazione degli obblighi assunti dal fornitore in forza della convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del fornitore dei relativi ordinativi inviati o trasmessi.
2. Gli ordinativi di fornitura vengono compilati dai punti ordinanti on line; i punti ordinanti dotati di firma digitale inviano gli ordinativi attraverso il sito stesso; in assenza di firma digitale, gli ordinativi sono stampati, firmati dal punto ordinante e trasmessi al fornitore via fax o raccomandata a/r, al seguente indirizzo:

   ditta_____, Via _____ n. _____, CAP_____città_____telefono n. _____ fax _____. Il fornitore non può dare seguito ad ordinativi trasmessi con modalità diverse.

3. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'ordinativo di fornitura. Il fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi dalla ricezione, a dare riscontro dell'ordinativo ricevuto all'Amministrazione contraente.
4. L'esecuzione degli ordinativi avviene mediante l'emissione di apposite richieste di approvvigionamento, con l'indicazione di quantità, modalità e luoghi di consegna dei prodotti, inviate o trasmesse a mezzo di lettera raccomandata a.r., fax o altro mezzo elettronico.
5. Il fornitore si obbliga a consegnare i beni richiesti con le modalità di seguito stabilite, ed a contattare referenti indicati negli ordinativi e/o nelle richieste di approvvigionamento, per concordare luoghi ed orari di consegna.
6. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compresi,quelli relativi a trasporto, imballaggio, facchinaggio, rimozione e asporto dei pallets/bancali, consegna al piano stradale o consegna al piano/piani diversi secondo le modalità indicate nel capitolato.
7. Qualora non sia possibile provvedere alla consegna di tutta o parte della fornitura richiesta, il fornitore è tenuto a comunicare e motivare, per iscritto, tale impossibilità all'Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi. In tale caso l'Amministrazione può recedere in tutto o in parte dalla richiesta di approvvigionamento.
8. Non sono ammesse consegne parziali; pertanto l'esecuzione di ciascuna richiesta di approvvigionamento deve avvenire in un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il fornitore e la singola Amministrazione contraente.
9. Il documento di trasporto, in duplice copia, deve obbligatoriamente indicare: i) il numero di riferimento dell'ordinativo di fornitura ii) il numero di riferimento della richiesta di approvvigionamento; iii) la data della richiesta; iv) la data di consegna; v) il luogo di consegna; vi) la codifica dei prodotti consegnati; vii) la tipologia e quantità in numero di risme dei prodotti consegnati. La tipologia del prodotto è individuabile dalle seguenti caratteristiche: denominazione commerciale del prodotto, marca del prodotto, formato della carta, indicazione se naturale o riciclata.
10. In esecuzione di ciascuna richiesta di approvvigionamento, il fornitore deve effettuare la consegna nel rispetto dei termini e delle modalità di seguito riportate:
    a) per richieste espresse in risme (A4 naturale e riciclata, A3 naturale), nel rispetto della quantità minima ordinabile, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta;
    b) per richieste espresse in pallets/bancali e carico completo (A4 naturale e riciclata), nel rispetto della quantità minima ordinabile, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta.
11. All'atto di ogni consegna, le Amministrazioni possono prelevare campioni dei prodotti su cui effettuare i relativi controlli di conformità.
12. La firma all'atto del ricevimento dei prodotti indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. L'Amministrazione si riserva di accertare la quantità e qualità in un successivo momento. Tale verifica deve comunque essere accettata ad ogni effetto dal fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non sono riconosciute e di conseguenza saranno restituite al fornitore.
13. L'accettazione dei prodotti non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto dell'utilizzazione del materiale.

14. In caso di mancata corrispondenza dei prodotti forniti ai campioni, il fornitore è tenuto a ritirarli e a sostituirli, a sue spese, entro 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.
15. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento dei soli prodotti in contestazione, fino alla loro sostituzione con altri analoghi e corrispondenti alle richieste dall'Amministrazione contraente.
16. Nel caso in cui il fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione dei prodotti contestati, l'Amministrazione può procedere direttamente all'acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità dei prodotti, addebitando l'eventuale differenza di prezzo, ed ogni altra eventuale spesa e/o danno all'impresa aggiudicataria, fatte salve le penali di cui al successivo art. 16.

Articolo 12

Servizi connessi

1. Dalla data di attivazione della presente convenzione il fornitore si obbliga attivare i seguenti servizi.

   a) Servizio di consegna.

   Il fornitore si obbliga a consegnare i prodotti oggetto della presente convenzione secondo le modalità e termini specificati nel presente atto, nel capitolato tecnico, nel disciplinare ed in tutta la documentazione di gara.

   b) Servizio di "call center".

   Qualora tale servizio non sia già prestato da una centrale operativa in essere presso il fornitore, questi dovrà attivare, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di attivazione della convenzione, un servizio di call center mediante la predisposizione di almeno un numero di telefono, un numero di fax ed un indirizzo e-mail, attivi tutto l'anno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 17.00, ad esclusione dei giorni non lavorativi (compreso il sabato), i giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio e la seconda e terza settimana di agosto. Il call center fornirà alle Amministrazioni contraenti informazioni relative alle forniture comprese nella convenzione, alle modalità di attivazione della convenzione, alle modalità di compilazione degli ordinativi di fornitura e delle singole richieste di approvvigionamento, alle modalità di consegna possibili con le diverse indicazioni sui prezzi, alle modalità di inoltro dei reclami, allo stato delle richieste di approvvigionamento in corso e allo stato delle consegne.

   c) Servizio di accesso dati su web.

   Al fine della pubblicazione nel portale web www.sardegnacat.it nella sezione "convenzioni quadro" ,Il fornitore si obbliga a consegnare alla Regione:

   - la descrizione dei prodotti con le principali caratteristiche;
   - le schede tecniche su supporto informatico;
   - le informazioni sull'azienda produttrice;
   - il numero di telefono, fax e l'indirizzo e-mail del "call center" .

   Le specifiche del formato da utilizzare per l'invio del predetto materiale saranno comunicate dalla Regione. Il catalogo dei prodotti da fornire sarà visualizzabile in una pagina web con i relativi prezzi di aggiudicazione e termini contrattuali.

d) Servizio di reportistica.

Il fornitore si impegna a trasmettere via posta elettronica alla Regione un flusso informativo, con cadenza trimestrale, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del trimestre di riferimento, contenente almeno le seguenti informazioni:

- anagrafiche delle Amministrazioni contraenti;
- note di sintesi di ciascun ordinativo di fornitura (con riferimento al numero generato dal sistema) emesso dalle Amministrazioni contraenti con indicazione delle quantità richieste per tipologia e formato, delle modalità di consegna e degli importi, per ogni singolo articolo e complessivamente;
- note di sintesi di ciascuna richiesta di approvvigionamento (con riferimento al numero del relativo ordinativo di fornitura) emessa dalle Amministrazioni contraenti ricevuta ed evasa, con indicazione delle quantità richieste e consegnate per tipologia e formato, delle modalità di consegna, degli importi relativi, per ogni singolo articolo e complessivamente. Dovranno essere altresì indicati gli importi rimanenti a valere sul relativo ordinativo di fornitura, per ogni singolo articolo e complessivamente.

Articolo 13

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al fornitore dall'Amministrazione contraente in forza degli ordinativi di fornitura e delle singole richieste di approvvigionamento sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta.
2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi, oltre che della fornitura dei beni, anche della prestazione dei servizi connessi descritti nel capitolato tecnico.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al fornitore; pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni contraenti.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornitore dall'esecuzione della convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il fornitore di ogni relativo rischio.
6. I corrispettivi dichiarati dal fornitore in sede di presentazione delle offerte possono subire delle variazioni nei modi e nei tempi previsti nel capitolato tecnico al paragrafo "Prezzi e revisione dei prezzi", con cadenza trimestrale, a partire dal 2° trimestre successivo alla data di stipula della convenzione stessa.

Articolo 14
Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall'Amministrazione contraente, sulla base delle fatture emesse dal fornitore, conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente, nonché dal presente atto.
2. Ciascuna fattura deve indicare il riferimento alla presente convenzione, al singolo ordinativo di fornitura, alla richiesta di approvvigionamento e deve essere intestata e spedita alla Amministrazione contraente.
3. I pagamenti vengono effettuati con una dilazione di 90 giorni successivi alla data di fine mese di ricevimento della fattura, con bonifico sul conto corrente n. ____, intestato al fornitore, presso _____, A.B.I. _____, C.A.B. ___, salvo diverso termine inferiore stabilito da ciascuna Amministrazione contraente.
4. Il fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere la fornitura e lo svolgimento delle attività previste nella convenzione, nei singoli ordinativi di fornitura e nelle successive richieste di approvvigionamento. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'ordinativo di fornitura può essere risolto di diritto dall'Amministrazione contraente, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione, trasmessa con lettera raccomandata a/r.

Articolo 15
Trasparenza

1. Il fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
   a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente convenzione;
   b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della convenzione stessa;
   c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
   d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 16

Penali

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, dovuto a causa non imputabile alla singola amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini indicati per la consegna dei prodotti, e di quanto a corredo degli stessi, l'Amministrazione contraente applica al fornitore una penale pari al 0,5% (zerocinque per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, dovuto a causa non imputabile alla singola amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti di cui al precedente art. 11, comma 14, l'Amministrazione contraente applica al fornitore una penale pari al 0,5% (zerocinque per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, dovuto a causa non imputabile alla Regione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine stabilito per:

   a) l'attivazione del servizio di "call center" di cui all'art. 12, comma 1, lettera b);

   b) la consegna dei dati su web di cui all'art. 12, comma 1, lettera c);

   c) la consegna della reportistica di cui all'art. 12, comma 1, lettera d);

   la Regione applica al fornitore una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) al giorno, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente convenzione; in tali casi l'Amministrazione contraente, ovvero la Regione, applica al fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi vengono contestati per iscritto dall'Amministrazione contraente ovvero dalla Regione. Il fornitore deve comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al fornitore le penali indicate, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

7. Il fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni contraenti e/o della Regione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 17

Cauzione definitiva

1. Con la stipula della convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Regione di importo pari al 10% (dieci per cento) del valore della fornitura (al netto degli oneri fiscali). Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli ordinativi di fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura ricevuti.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 16, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni contraenti a far data dalla ricezione dei relativi ordinativi di fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
5. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli ordinativi di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti ordinativi e dalla convenzione; sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni contraenti e della Regione, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, la garanzia sarà progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito secondo le modalità stabilite all'art. 113, comma 3, D.Lgs. 163/2006.
6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Regione.
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, la Regione può dichiarare risolta la convenzione.

Articolo 18

Proprietà dei prodotti

1. Con riferimento a ciascun ordinativo di fornitura, l'Amministrazione contraente acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi relativi a perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione contraente, sono a carico del fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono a quest'ultima direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Articolo 19

Riservatezza

1. Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutta documentazione originaria o predisposta in esecuzione della convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione, nonché le Amministrazioni contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura, fermo restando che il fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il fornitore può citare gli elementi essenziali della convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione a gare d'appalto, previa comunicazione alla Regione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 20

Risoluzione

1. Ferme restando le cause generali di risoluzione, nonché quelle previste in altri articoli della presente convenzione, le Amministrazioni contraenti possono risolvere, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le singole richieste di approvvigionamento, per il mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, con comunicazione scritta trasmessa con raccomandata a/r. L'Amministrazione contraente resta obbligata per la parte restante del proprio ordinativo di fornitura.
2. In ogni caso le Amministrazioni contraenti possono risolvere di diritto i singoli ordinativi di fornitura, previa comunicazione con raccomandata a/r, nei seguenti casi:
   a) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al fornitore, compreso il ritardo nella consegna, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
   b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
   c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo ordinativo di fornitura, ai sensi del successivo articolo 22;
   d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni contraenti, ai sensi del successivo articolo 25;

e) mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di gara, verificati ai sensi dell'art. 10 "campionatura";

f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'art. 17 "Cauzione definitiva";

g) qualora disposizioni legislative e/o regolamentari non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

3. La Regione può risolvere di diritto la convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione trasmessa con raccomandata a/r, nei seguenti casi:

a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;

b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'art. 17 "Cauzione definitiva"

c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della convenzione, ai sensi del successivo articolo 22;

d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni contraenti, ai sensi del successivo articolo 25;

e) nel caso in cui almeno tre Amministrazioni abbiano risolto il proprio ordinativo di fornitura ai sensi del precedente comma 2;

f) mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di gara, verificati ai sensi dell'art. 10 " Campionatura";

g) qualora disposizioni legislative e/o regolamentari non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

4. In tutti i predetti casi di risoluzione la Regione ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 21

Recesso

1. La Regione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata a/r. Si conviene che per giusta causa si intendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi:

i. qualora sia stato depositato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore;

ii. qualora il fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal bando di abilitazione, dall'avviso di gara e dal disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il fornitore medesimo;

iii. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

2. Le Amministrazioni contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata a/r. Si conviene che per giusta causa si intendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i casi indicati al comma precedente.

3. Dalla data di efficacia del recesso, il fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.

4. In caso di recesso delle Amministrazioni contraenti, il fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

Articolo 22

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della convenzione, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il fornitore dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente convenzione e di ogni ordinativo di fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla convenzione ed ai singoli ordinativi di fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il fornitore possa arrecare loro nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla presente convenzione ed ai singoli ordinativi di fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la convenzione ed ogni singolo ordinativo di fornitura si risolvono di diritto, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 23

Subappalto

1. Il fornitore, nel rispetto dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e conformemente a quanto dichiarato in sede di domanda di partecipazione, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

_____,
avvalendosi delle Imprese di seguito indicate:

1. _____
2. _____
3. _____

2. Su richiesta della Regione, il fornitore è obbligato a trasmettere, entro un mese dalla data di eventuale richiesta, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
3. L'affidamento delle attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
4. Il fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
5. I subappaltatori devono mantenere per tutta la durata della convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura i requisiti richiesti dal bando di abilitazione, dall'avviso di gara e da tutta la documentazione di gara.
6. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata dalla Regione. Qualora il fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva autorizzazione, la Regione può risolvere la convenzione e le singole Amministrazioni contraenti possono risolvere gli ordinativi di fornitura.

Articolo 24

Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. E' fatto divieto al fornitore di cedere i crediti della fornitura a terzi, senza specifica autorizzazione per iscritto da parte dell'Amministrazione debitrice.
3. In caso di inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di dichiarare risolti di diritto i propri ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 25

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il fornitore si obbliga a tenere indenni le Amministrazioni contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, e le relative spese giudiziali e legali.

3. Le Amministrazioni contraenti si impegnano ad informare prontamente il fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dei propri ordinativi di fornitura, recuperando il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 26

Responsabile della fornitura

1. Con la stipula del presente atto il fornitore individua il Sig._____come responsabile della fornitura con capacità di rappresentare ad ogni effetto il fornitore e come referente nei confronti della Regione, nonché di ciascuna Amministrazione contraente.
2. I dati di contatto del responsabile della fornitura sono: telefono n. _____, fax n. _____e indirizzo e-mail _____.

Articolo 27

Aggiornamento tecnologico

1. Il fornitore si impegna a informare periodicamente e tempestivamente le Amministrazioni contraenti sull'evoluzione tecnologica dei prodotti oggetto della convenzione e delle possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto della medesima convenzione.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla convenzione ed ai suoi allegati.

Articolo 28

Foro competente

1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura, e comunque relative ai rapporti tra il fornitore e l'Amministrazione contraente è inderogabilmente devoluta al Foro di Cagliari.
2. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura, il fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione degli stessi; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'art. 20 "Risoluzione".

Articolo 29

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal decreto medesimo.

2. La Regione, oltre al trattamento dei dati personali effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue il trattamento dei dati necessari alla esecuzione della convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla convenzione con l'emissione dell'ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione, anche per via telefonica e/o telematica, alla Regione dei dati relativi a fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

4. Il trattamento dei dati è improntato, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e segg. del D.Lgs. 196/2003.

5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

6. Qualora, in relazione all'esecuzione delle presente convenzione, venga affidato al fornitore il trattamento di dati personali di cui è titolare la Regione, esso è da ritenersi responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003. I compiti e le funzioni conseguenti consistono, in particolare:

   a) nell'adempiere all'incarico adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice;

   b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

   c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;

   d) nel trasmettere alla Regione, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e segg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Regione di dare riscontro nei termini stabiliti; nel fornire altresì alla Regione tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

   e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

f) nel consentire alla Regione, in quanto titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo allo stesso piena collaborazione.

Articolo 30
Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.
2. Sono a carico del fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla convenzione ed agli ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ad eccezione di quelli che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.
3. Il fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che sono operazioni soggette a IVA, per cui alla convenzione si applica l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del fornitore.

Articolo 31
Ulteriore condizione risolutiva espressa

1. La presente convenzione è inoltre condizionata in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001, che impediscano al fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000 – la convenzione si intende risolta anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e la Regione ha diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 32
Clausola finale

1. Il presente atto, i documenti in esso richiamati ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole della convenzione e/o dei singoli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti, non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti, che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali atti operativi attuativi o integrativi, quali ad esempio gli ordinativi di fornitura. In caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Cagliari, lì----------

LA REGIONE
Il direttore del Servizio provveditorato

_____

IL FORNITORE
Il legale rappresentante

_____

Il sottoscritto ----------, quale legale rappresentante del fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Durata), Articolo 7 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 10 (Campionatura), Articolo 11 (Modalità e termini della fornitura), Articolo 13 (Corrispettivi), Articolo 14 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 16 (Penali), Articolo 17 (Cauzione definitiva), Articolo 18 (Proprietà dei prodotti), Articolo 20 (Risoluzione), Articolo 21 (Recesso), Articolo 24 (Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti), Articolo 25 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 26 (Responsabile della fornitura), Articolo 28 (Foro competente), Articolo 29 (Trattamento dei dati zione risolutiva espressa).

Cagliari, _____

IL FORNITORE
Il legale rappresentante

_____ _

Rep.n.

Certifico io sottoscritto……, nominato Ufficiale Rogante con atto……., che i signori:

- ……., nato a ……, il giorno……..del mese di ……dell'anno……e residente a …….., in via……, numero civico……..e codice fiscale……..;
- ……., nato a ……, il giorno……..del mese di ……dell'anno……e residente a …….., in via……, numero civico……..e codice fiscale……..;

della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, previa espressa rinuncia, da loro fatta di comune accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.